



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 aprile 2018
(OR. en)

6809/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0324 (NLE)**

UD 44

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002

REGOLAMENTO (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale
comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate
in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio¹, i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono stati temporaneamente sospesi per talune parti, componenti e altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili civili, se importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea. Tale regolamento ha semplificato le procedure doganali applicabili alle importazioni in esenzione dai dazi delle parti, delle componenti e delle altre merci utilizzate per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, il rifacimento, la modifica o la trasformazione degli aeromobili. Tuttavia, alla luce degli estesi sviluppi tecnici e legislativi verificatisi a partire dal 2002 e a fini di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1147/2002 dovrebbe essere sostituito.
- (2) In base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, la sospensione temporanea introdotta dal regolamento (CE) n. 1147/2002 rimane necessaria per alleviare gli oneri amministrativi sia per gli operatori economici del settore aeronautico sia per le autorità doganali degli Stati membri, in quanto le importazioni nell'ambito di regimi speciali soggetti a vigilanza doganale, come il regime di uso finale, il regime di perfezionamento attivo o quello di deposito doganale, sarebbero gravose. La sospensione temporanea dovrebbe pertanto essere mantenuta.
- (3) Tenuto conto del fatto che i prezzi delle parti e delle componenti utilizzate nel settore aeronautico sono di solito molto più elevati di quelli praticati per merci simili utilizzate ad altri fini, il rischio che le merci importate in esenzione dai dazi possano essere utilizzate in altri settori industriali – e, di conseguenza, il rischio di abuso della sospensione temporanea – è molto ridotto.

¹ Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8).

- (4) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione¹ prevede che, affinché una parte possa essere installata in un prodotto omologato, essa debba essere accompagnata da un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) rilasciato da una parte autorizzata dalle autorità aeronautiche dell'Unione. Pertanto, la sospensione dei dazi doganali dovrebbe essere subordinata alla disponibilità di un certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, alla disponibilità di un precedente certificato di riammissione in servizio.
- (5) Inoltre, anche i certificati equivalenti rilasciati da paesi terzi e i certificati che sono stati rilasciati nell'ambito di accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea con l'Unione prima dell'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) dovrebbero essere accettati come alternativa ai certificati di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA).
- (6) Considerando che i certificati sono rilasciati in formato elettronico, dovrebbe essere possibile, al fine di beneficiare della sospensione, rendere disponibili i certificati utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.

¹ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

- (7) Al fine di agevolare i controlli doganali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dovrebbe riportare un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, al numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.
- (8) Le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero essere in grado di chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali, a spese dell'importatore, se sospettano che un certificato sia stato falsificato. Tuttavia, prima di avviare tale azione, le autorità doganali dovrebbero tenere conto del rischio che le spese della consulenza dell'esperto superino il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi, nel caso in cui, secondo il parere dell'esperto, le norme per il rilascio di tali certificati non siano state violate.

- (9) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per stabilire un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87¹ del Consiglio nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione a norma del presente regolamento siano classificate e stabilire un elenco dei certificati che sono considerati equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA). È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (10) In considerazione dell'ampiezza delle modifiche apportate dal presente regolamento per quanto riguarda le merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi doganali autonomi, i certificati di riammissione in servizio accettabili e le procedure, nonché per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1147/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 1

1. Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione.

Tali dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi anche per le merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità quando sono importate a fini di riparazione o manutenzione.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione sono classificate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 2

1. Al fine di beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1, il dichiarante, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, rende disponibile alle autorità doganali un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) quale figura nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. Il certificato è reso disponibile utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.

La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica riporta un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, al numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco dei certificati che sono considerati equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Se le autorità doganali hanno fondati motivi di sospettare che un certificato reso disponibile a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, sia stato falsificato, possono chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali. Le spese della consulenza sono a carico dell'importatore.

Al momento di decidere se chiedere una consulenza, le autorità doganali tengono conto del rischio che le spese della consulenza superino il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi, nel caso in cui, secondo la consulenza, le norme per il rilascio di tali certificati non siano state violate.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1147/2002 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 3 e 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2, e comunque al più tardi dal 31 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
